



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Provincia di Campobasso

COMUNE DI
MONTENERO DI BISACCIA
Prot. 2011/00004244
del 21-04-2011
ARRIVO - SINDACO



ORDINANZA SINDACALE N: 14 DEL 20/04/2011

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che demanda al Sindaco la competenza a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

VISTA la Legge Regionale n. 33, del 27/09/1999, come modificata dalla L. R. 23/11/2010, n. 20;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 4, del 13/01/2011 con la quale, si è provveduto ad approvare il calendario delle aperture in deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi di vendita al dettaglio presenti sul territorio Comunale;

CONSIDERATO che in seguito all'attivato della procedura di cui al comma 6, dell'art. 14 bis della rinnovata L.R. n. 33/1999, la Regione Molise, con deliberazione di Giunta regionale n. 138, del 07/03/2011, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 23/11/2010, n. 20, il Comune di Montenero di Bisaccia a "calendarizzare per gli esercizi di vendita al dettaglio ulteriori aperture in deroga, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14-bis della medesima legge";

FATTO RILEVARE che, ai sensi dell'art. 14bis, comma 4, della rinnovata L.R. n. 33/1999, non è consentita l'apertura, nemmeno in deroga, degli esercizi commerciali al dettaglio, nelle giornate di: capodanno, pasqua, primo maggio, Natale e Santo Stefano;

ORDINA

- che gli esercizi di vendita al dettaglio presenti sul territorio Comunale potranno restare aperti in tutte le giornate domenicali e festive dell'anno, con la sola eccezione delle giornate di: capodanno, pasqua, primo maggio, Natale e Santo Stefano;

- che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del titolo IV del D.Lgs. n. 114/98;

- per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14bis, comma 5, della rinnovata L.R. n. 33/1999.

- il presente provvedimento è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate per l'esecuzione ed il controllo della presente Ordinanza.

Montenero di Bisaccia, 20 aprile 2011

Il Sindaco
Avv. Nicola Travaglini

